

---

*PROPOSTA DI CONCORDATO*

---

**CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO  
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA***in liquidazione coatta amministrativa*

Sede: via XXV Luglio n. 28 - 82100 Benevento (BN)

Punti di contatto: Tel. (+39) 0824 21133 Fax (+39) 0824 21765

Pec: consorzioagrariobenevento@legalmail.it

Capitale sociale: € 59,03 interamente versato

Registro delle imprese: Benevento n. 00040710626 R.E.A.: Benevento 46

Codice Fiscale: 00040710626 Partita IVA: 00040710626

*Proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 LF*

Il Consorzio Agrario Provinciale di Benevento Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Benevento alla Via XXV Luglio n.28 (BN), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Benevento 00040710626, REA n.46, sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 14/06/1996, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/1996 con autorizzazione all'Esercizio Provvisorio d'Impresa, in persona del commissario ad acta Dott. Fabio Corda, nominato con provvedimento del 14/07/2015 - Prot. N. 0117896 dal Ministero del Sviluppo Economico Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali Divisione VI, facendo seguito all'autorizzazione concessa dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali Divisione VI - prot. 0116030 del 27/04/2016 - per il deposito della proposta di concordato presso la Cancelleria del competente Tribunale di Benevento per le finalità di cui all'art. 214 LF, provvede con la presente inserzione alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per ogni effetto di legge.

## INDICE

1. PREMESSA
2. CENNI STORICI
3. PROPOSTA DI CONCORDATO
4. CRITERI DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA
5. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO E



## LIMITI DELLA LIQUIDAZIONE

## 1.PREMESSA

Il Consorzio Agrario Provinciale di Benevento (anche CAP) è una società cooperativa a responsabilità limitata costituita nel lontano 23/06/1901 ed iscritta al n.46 del Registro Imprese della CCIAA di Benevento.

Il 17 gennaio 1992 venne richiesta l'ammissione alla procedura di Amministrazione Controllata per due anni. Richiesta accolta dal Tribunale di Benevento.

Detto Tribunale con decreto del 04/05/1994 ha disposto l'ammissione del CAP alla procedura di "Concordato preventivo con prestazione di garanzia".


Con D.M. n. 35500/1172 del 06/12/1994 è stata disposta la gestione commissariale ex art. 2543 c.c.

Infine con decreto MIRAAF del 14/06/1996 il CAP è stato posto in Liquidazione Coatta Amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio di impresa e ad oggi detta procedura è ancora in corso.

Con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 0117896 del 14 luglio 2015, il Dott. Fabio Corda è stato nominato Commissario ad Acta per le finalità connesse agli adempimenti di cui all'art. 214 L.F.

-----

Il Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, la cui disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 1235/48 e successive modificazioni, emanato a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 556/42 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi Agrari, è un'impresa cooperativa che, nel corso del tempo, ha rappresentato un rilevante punto di riferimento



per l'intero sistema agricolo del Sannio Beneventano, costituendo, di fatto, il fulcro del sistema socio-economico degli agricoltori Sanniti. Col Decreto n. 1235 si sottolineavano gli aspetti pubblicistici connessi alla natura dei consorzi agrari il cui scopo precipuo sarebbe stato quello "... di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori. A tal fine essi: eseguono, promuovono e agevolano la raccolta dei prodotti del suolo, concorrono agli studi ed alle ricerche, nonché all'impianto di campi e di stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative tese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori; possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie". Lo Statuto Sociale del CAP di Benevento, recependo il dettato normativo contenuto nel D. Lgs. 1235/48, ha previsto nell'oggetto sociale, lo svolgimento delle suddette attività nonché, in particolare, la possibilità di effettuare operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs 385/93 e di corrispondere anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario. Tale ultima caratteristica differenzia i Consorzi dalle Cooperative esercenti attività di altra natura.

Il "Nuovo Ordinamento dei Consorzi Agrari" è contenuto nella Legge n. 410/1999 che, ribadendo la natura di mutualità prevalente, dà maggior enfasi, rispetto al passato, all'aspetto pubblicistico proprio delle strutture consortili. L'art. 2 della citata legge dispone infatti che: "I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione



agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché di anticipazioni a produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario ...". Ed ancora, all'art. 3, che: "L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, ... è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge ...".

Nel 1892 nasce la Federconsorzi (FEDIT) che, in poco tempo, attraverso 6.000 centri di servizio presenti sull'intero territorio nazionale e circa 3.000 tecnici agrari, divenne il punto di riferimento di tutti i Consorzi Agricoli Italiani ed insieme a questi ultimi contribuì notevolmente, nel secondo dopoguerra, alla crescita economica e sociale dell'intero Paese.


Tuttavia, questa monumentale organizzazione, sul finire degli anni novanta, andò in crisi, cosicché nel maggio dell'anno novantuno, venne commissariata e poi ammessa al concordato preventivo. Il tracollo della Federconsorzi mise inevitabilmente in crisi gran parte dei Consorzi Agrari provinciali assai indebitati nei confronti dell'Ente.

## 2.CENNI STORICI

Anche il CAP di Benevento venne coinvolto dalla crisi che, con effetto domino, si stava ripercuotendo sull'intero sistema agricolo Italiano tanto da vedersi costretto nel gennaio 1992, ad adire il competente Tribunale, per l'ammissione alla procedura di Amministrazione controllata.

La crisi dell'intero sistema contribuì a rendere sempre più ostile

l'atteggiamento del sistema bancario nei confronti dei Consorzi tant'è vero




che l'allora Banca d'America e d'Italia, inspiegabilmente, nonostante le giacenze di oltre 2,5 miliardi di lire presenti sui conti correnti intestati al Consorzio, dispose l'estinzione anticipata ed immediata di tutti i rapporti accesi in capo alla Società.

Allo scadere del biennio previsto per lo svolgimento della procedura di Amministrazione Controllata, nel maggio '94, il CAP veniva ammesso dal Tribunale adito alla procedura di "concordato preventivo con prestazione di garanzia" ma, non avendo ottenuto la garanzia richiesta, con decreto del MIRA AF del 14/06/1996, venne posto in Liquidazione Coatta Amministrativa, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa, procedura che è tuttora in corso.

Con la Legge n. 410/99, il legislatore, nell'intento di favorire il ritorno in bonis di tutti i Consorzi Agrari posti in Liquidazione Coatta, concesse la possibilità di presentare una proposta di concordato - da effettuarsi entro il termine del 31/12/2005 - così come prorogato per ultimo dalla Finanziaria 2004 - ed all'uopo veniva nominato, Commissario ad Acta per le finalità connesse agli adempimenti di cui all'art. 214 L.F, il dott. Nicola De Girolamo. Acquisito il parere favorevole dei Commissari Liquidatori, espresso in data 19/12/2005, sentito il Comitato di Sorveglianza, il Commissario ad Acta trasmetteva la proposta di concordato al Ministero, per ottenerne l'autorizzazione.

L'Autorità di Vigilanza - Min. Att. Prod. - con nota del 22.12.2005 prot. P/1603219, autorizzava il deposito della domanda, ritenendo congruo il termine entro cui dare esecuzione al concordato. Con la proposta di concordato depositata in Tribunale, venivano poste a disposizione dei



creditori tutte le risorse disponibili, con esclusione dei beni strumentali necessari per il prosieguo dell'attività del Consorzio Agrario una volta rientrato in bonis.

Con Sentenza n. 1/2006 depositata in cancelleria in data 14 luglio 2006 ed affissa all'Albo del Tribunale di Benevento, in data 7 agosto 2006, veniva rigettata la proposta di concordato. La Sentenza veniva appellata dal CAP con atto del 25 febbraio 2006 iscritto al n. 5095/2004 del ruolo generale degli affari contenziosi. La Corte d'appello di Napoli con Sentenza n. 1198, del 3 aprile 2009, confermava il rigetto della proposta sulla base del precetto della Suprema Corte del 18 marzo 2008, n. 7263, intervenuto medio tempore. La Suprema Corte, integrando i suoi precedenti orientamenti, aveva infatti definitivamente chiarito che valutare il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conservazione dell'impresa e quello dei creditori alla soddisfazione delle pretese è cosa diversa dal verificare la par condicio creditorum che "è violata con una proposta concordataria di pagamento con percentuali diverse all'interno delle stesse classi, purché non venga penalizzato il ceto creditorio nel suo complesso mediante la distribuzione di tutto l'attivo disponibile.....Dalle scelte di interesse pubblico, consegue la possibilità di diversi risultati in tema di soddisfacimento dei creditori, ma non già il sacrificio senza indennizzo delle loro posizioni con la sottrazione di alcuni beni alla garanzia generica ex art. 2740 c.c."

Una nuova ed ulteriore istanza di ammissione a concordato preventivo, veniva effettuata il 25 settembre 2009 dall'allora commissario liquidatore del CAP, ma anche questa richiesta, veniva rigettata alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali e delle modifiche introdotte dalla Legge 169/2007.



### 3.PROPOSTA DI CONCORDATO

La Relazione governativa al correttivo alla riforma fallimentare evidenzia sul piano programmatico, di voler “adeguare la disciplina del concordato della liquidazione coatta amministrativa, uniformandola per quanto possibile alla nuova disciplina del concordato fallimentare e rendendola più rispettosa delle garanzie della difesa e del contraddittorio”.

Questo doppio effetto si concretizza innanzitutto nella previsione che la proposta concordataria nella varie procedure di L.C.A. deve essere effettuata a norma dell’art. 124 L.Fall. con l’eliminazione del limite temporale per la domanda del deposito dello stato passivo.

La caratteristica principale distintiva rispetto al concordato fallimentare è la coattività e cioè la mancanza di votazione da parte dei creditori (anche se il ruolo di questi ultimi diventa più rilevante con la riforma). Tale specificità fu introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta con il R.D. 2 febbraio 1922, n. 27, per agevolare il concordato preventivo della Banca Italiana di Sconto, ma trova la sua radice sempre nel concordato fallimentare (come si evince nel provvedimento di omologa di quella procedura), ove le regole concernenti il voto sono, pur sempre, concepite per favorire la soluzione concordataria. Insomma, pur recando il medesimo nomen, il concordato nelle varie procedure amministrative, deve tener conto dei diversi interessi sottesi alle stesse, talora a seconda delle caratteristiche delle imprese coinvolte. Rispetto all’amministrazione straordinaria, l’armonizzazione delle regole concordatarie contenuta nella riforma, in quanto compatibile con gli interessi in gioco, non produce alcuna equiparazione ed ha anzi il pregio di ridurre gli effetti distorsivi della normazione del concordato per relationem alla




liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura con finalità di regola diverse.

Nella liquidazione coatta, al di là delle finalità prevalentemente estintive della procedura e della relativa soluzione concordataria, non emerge sempre un interesse pubblico specifico nascente da esigenze del sistema e dell'economia, ma un interesse pubblico generico derivante dalla natura dell'autorità che sovrintende al procedimento amministrativo e dalla natura dello stesso.

Tant'è che la Cassazione, con Sentenza del 18 marzo 2008, n. 7263 (Sentenza cui la Corte d'Appello ha fatto riferimento nelle motivazioni del rigetto della proposta del Consorzio), ha chiarito che nella L.c.a. l'interesse pubblico non prevale su quello dei creditori e che è possibile approvare un concordato solo se il sacrificio di questi ultimi in funzione della conservazione dell'impresa sia almeno equivalente a quello che ad essi viene prospettato dall'alternativa ipotesi della liquidazione.

Il concordato coatto, nella L.c.a. ex art. 214, L. Fall., risponde al tradizionale principio di separazione della tutela dei diritti, affidata all'autorità giudiziaria, da quella degli interessi pubblici, attribuita alla pubblica amministrazione. Il mancato riconoscimento del diritto di voto ai creditori marca la volontà del legislatore di sottrarre l'esito della proposta agli interessi privati dei creditori, i quali potrebbero porre il veto, per ragioni di parte, a concordati rispondenti a quell'interesse pubblico, o comunque diffuso, sotteso alla disciplina dell'amministrazione straordinaria, ma lascia al giudice la valutazione comparativa rispetto ai loro interessi. Al riguardo appare opportuno considerare che la normativa vigente prevede una espressa forma di sollecitazione ad esprimersi.



Nel caso di concordato liquidatorio, il Tribunale oltre al controllo di legalità, potrà valutare solo se i crediti possano essere soddisfatti dalla proposta in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili e, in caso positivo, approvare la proposta, in applicazione dell'art. 129 L. Fall., per esplicito richiamo dell'art. 214.

L'impostazione sistematica scelta dal legislatore della riforma fallimentare, informata al generale favor per la soluzione concordataria, consente una ricostruzione interpretativa funzionale al superamento delle difficoltà di coordinamento rispetto al composito intervento di riforma della legge fallimentare. Il Decreto correttivo ha fortemente innovato nel contenuto e nella struttura l'art. 214 e gli articoli ivi richiamati consentendo, nel concordato straordinario, ciò che i giudici di legittimità avevano escluso la possibilità di un trattamento differenziato per classi, sulla base dell'inammissibilità di sottrazioni all'attivo rispetto alla naturale destinazione di soddisfacimento dei creditori.

La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei e, trattamenti differenziati, fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati. Può altresì prevedere che i creditori privilegiati, pignorati ed ipotecari, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Un impatto rilevante hanno le nuove disposizioni in tema di pubblicità della



proposta di concordato di cui all'art. 214, e soprattutto di opposizione dei creditori alla proposta stessa. La comunicazione, in luogo del precedente generico rinvio alla discrezionalità dell'Autorità amministrativa, va effettuata dal Commissario a tutti i creditori ammessi allo stato passivo mediante notifica, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione e dalla stessa decorre il termine per la presentazione delle opposizioni.

Tuttavia, in applicazione del combinato disposto dell'art. 26 comma 3 della L. Fall. e del successivo art. 126, se le comunicazioni sono dirette ad un rilevante numero di destinatari, quale è il caso del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, è possibile richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzare, a dare notizia della proposta, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

La stessa proposta va inoltre pubblicata in Gazzetta Ufficiale e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese e da queste altre forme di pubblicità decorre il termine per la presentazione delle opposizioni "per ogni soggetto interessato". Questo tipo di pubblicità disposta nella prassi dal Ministero, rappresenta nella sostanza una forma di sollecitazione ad esprimersi.

Tuttavia l'opposizione non è per nulla assimilabile al voto contrario alla proposta, né di converso la sua mancanza equivale al voto favorevole, né ancora rappresenta una vera e propria domanda giudiziale costituendo una semplice dichiarazione, rivolta anche senza assistenza di un procuratore legale al giudice, contenente un dissenso motivato all'approvazione della proposta. E



per alcuni versi si può dire che l'opposizione, per come concepita, accentua il carattere coattivo del concordato in quanto esprime la posizione del singolo e non del ceto creditorio.

L'unica domanda giudiziale resta quella di concordato che non introduce un giudizio a cognizione piena ed in cui infatti le opposizioni non vanno notificate né al debitore, né all'autorità di vigilanza, né al commissario.

Il Tribunale presso la cui cancelleria viene depositata la proposta col parere del commissario e del comitato di sorveglianza, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con Sentenza in camera di consiglio. La decisione è quindi resa sia sulle opposizioni che sulla proposta, comunque in modo unitario. Ante riforma il Tribunale decideva invece sulla proposta di concordato tenendo conto delle opposizioni. Per la stessa ragione distinti sono gli interventi del Ministero che in fase di autorizzazione non è edotto delle eventuali opposizioni dei creditori e che quindi deve anche esprimere un parere sulla proposta conseguente alle opposizioni dovendo esprimere anche valutazioni differenti.

Il rinvio all'art. 129, farebbe ritenere che, qualora non vengano proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità formale della procedura, omologa il concordato uniformandosi all'intervenuta autorizzazione del ministero, e nello stesso senso va il richiamo all'art. 130 l. fall., a norma del quale la proposta diviene efficace in mancanza di opposizioni o chiaramente per esaurimento delle impugnazioni. È evidente che l'Autorità giudiziaria potrebbe approvare il concordato, anche in presenza di opposizioni, nel caso in cui lo ritenesse conforme ai criteri di "convenienza nell'interesse pubblico".



#### 4. CRITERI DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA

Alla luce dei principi e dei criteri sopra delineati, va evidenziato che dai dati trasmessi al sottoscritto per l'espletamento dell'incarico, risulta che l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento in Liquidazione coatta Amministrativa ha, complessivamente, prodotto perdite pari ad euro 11,9 milioni, così come risulta dall'ultima relazione semestrale, al 30/06/2015, redatta dal Commissario liquidatore in carica.

L'azienda, pur se in grado potenzialmente di generare ricavi, per la sua obsolescenza strutturale, organizzativa ed economica, al momento, genera risultati negativi (perdite). Una riorganizzazione aziendale da realizzarsi in un ristretto arco temporale, consentirebbe la prosecuzione delle attività imprenditoriali, garantendo in ogni caso, discreti livelli occupazionali e di sviluppo, sebbene, affinché l'impresa in bonis possa operare in condizioni di equilibrio economico-finanziario, sarebbe necessaria una riduzione del personale di circa 10 unità.

L'impresa tuttavia ha avviato già da alcuni anni politiche di miglioramento della gestione attraverso le seguenti azioni:

- contenimento di varie voci di costo;
- riorganizzazione periferica delle agenzie sia in termini di cessazione di quelle a basso rendimento, sia in termini di conversione e rinnovamento dei propri punti vendita. In particolare realizzando un nuovo modello commerciale che affianca alle tradizionali attività legate al mondo dell'agricoltura la commercializzazione di prodotti di settori affini;
- miglioramento del settore produttivo vitivinicolo e potenziamento rete



distribuzione commerciale a marchio Cantina del Taburno sull'intero territorio nazionale;

- individuazione dei mix ottimali dei prodotti commercializzati.

Alla luce di quanto detto, si ipotizza di seguito una proposta di concordato conveniente per i creditori, sulla base dei dati contabili e documentali trasmessi dal Consorzio e tenuto conto dei valori dell'attivo contenuti nelle Relazioni dell' attestatore, dott. Maurizio Boffa, redatte ai sensi dell'art. 124 comma 3, L. F., nonché della perizia contabile redatta dalla dott.ssa Annamaria Covino (quale consulente del CAP giusta delibera commissariale n. 33 dell'anno 2011), la quale ha ritenuto opportuno operare delle modifiche relativamente alle seguenti poste patrimoniali: a) Crediti Vs. Erario; b) Rimanenze e c) Crediti Vs. Clienti.

Tabella A – Passivo

	<i>PASSIVITA'</i>		<i>IMPORTI IN EURO</i>
<i>A</i>	<i>CREDITI IPOTECARI (importi cristallizzati a seguito delle transazioni del 17/9/13 e del 15/10/13)</i>	€	2.700.000,00
<i>B</i>	<i>CREDITI IN PREDEDUZIONE (come da elenco prededuzione allegato)</i>	€	17.519.166,47
<i>C</i>	<i>CREDITI PIGNORATIZI (importo così come ammesso nello stato passivo del 97)</i>	€	29.839,00
<i>D</i>	<i>CREDITI CON PRIVILEGIO GENERALE (importi come ammessi allo stato passivo al netto dei crediti declassati a chirografo)</i>	€	3.739.999,20
<i>E</i>	<i>CREDITI CHIROGRAFARI</i>		
	- <i>ORIGINARI..... 14.282.346,35</i>		
	<i>(come da stato passivo aggiornato)</i>	€	38.421.139,36
	- <i>PRIVILEGIATI SPECIALI ..... 15.287.719,43</i>		



	<i>(crediti degli istituti di credito declassati a chirografo per mancanza dei beni oggetto di pegno)</i>		
	- <i>IMPORTI RESIDUI DELLE TRANSAZIONI</i>		
	<i>(€ 7.966.800,00 Banco di Napoli - € 884.273,56 SGA SPA da ammettere a chirografo come da transazioni)</i>		
	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	€	<b>62.410.144,03</b>

Qui di seguito si riportano i valori dell'attivo così come periziati

dall'attestatore:

Tabella B - Attivo - Relazione Ex Art.124, comma III LF

Attività	Importi in euro
Immobili	€ 7.640.308,00
Attrezzature - impianti - macchinari	€ 1.106.746,00
Partecipazioni in imprese controllate	€ 38.565,00
Titoli di Stato	€ 25.091,85
Rimanenze	€ 4.566.210,91
Crediti verso Clienti	€ 2.071.515,32
Titoli di credito commerciali	€ 43.830,93
Crediti in contenzioso	€ 174.621,69
Crediti verso Erario	€ 2.528.926,38
Crediti verso società controllate	€ 29.660,00
Crediti verso Altri	€ 168.577,86
Conti di deposito vincolati	€ 10.345.012,81
Depositi bancari	€ 591.019,45
Cassa	€ 344.766,35
Avviamento Foglianise (CANTINA)	€ 384.416,00
Contenzioso con Comune di	
Amorosi	€ 82.213,00
Totale Attività	€ 30.141.481,55

Gli importi relativi a Rimanenze – Crediti verso Clienti – Crediti verso Erario indicati in tabella A, sono quelli per i quali, la dott.ssa Covino, ha ritenuto opportuno operare una rettifica per i motivi appresso specificati. In merito alle voci del passivo e dell'attivo indicate rispettivamente nella tabelle A e B, si chiarisce quanto segue.

~ Il PASSIVO sopra descritto tiene conto dello stato passivo reso esecutivo in data 11/09/1997 e delle successive integrazioni, conseguenti ad




ammissioni tardive e a sentenze di opposizione allo stato passivo, tiene altresì conto dei crediti maturati a seguito dei giudizi intrapresi dal CAP, dei crediti ammessi in prededuzione, quali i costi maturati nel corso della procedura, dei crediti in prededuzione derivanti dalla gestione provvisoria in corso. Nei crediti in prededuzione sono compresi:

1. i compensi ai legali del CAP e di controparte per contenziosi;
2. i compensi a professionisti maturati durante l'esercizio provvisorio;
3. imposte e tasse di procedura (ruoli Equitalia);
4. ICI ed IMU, dovute come per legge dopo la vendita;
5. spese di procedura (compensi a Commissari Liquidatori ancora da sostenersi);
6. TFR e FIRR maturati durante l'esercizio provvisorio;
7. fornitori dell'esercizio provvisorio;
8. somme relative a contenziosi instaurati da ex agenti e dipendenti del cap.

Tra i Crediti Chirografari è compreso l'importo di € 15.287.719,45 relativo ai crediti che da privilegiati sono stati declassati al chirografo per il venir meno dei beni oggetto di privilegio speciale (tabacco annata 90/91). La garanzia derivante dal privilegio speciale è infatti destinata ad operare solo se il bene vincolato sia effettivamente esistente ed acquisibile alla massa attiva. Nel caso di mancato rinvenimento del bene oggetto di privilegio (il tabacco) come nel caso di specie, il credito perde, in sede di effettivo riparto delle somme, la natura di privilegiato, così come definitivamente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16060/2001.

I CREDITI e le RIMANENZE sono stati valutati dall'attestatore



nominato dal Tribunale, dott. Maurizio Boffa, (tenuto conto che per i crediti sussistono notevole insolvenze e che vi è in magazzino molta merce obsoleta).


Le rimanenze, ripartite in oltre 34.000 referenze e costituite da diverse tipologie di prodotti sono state valutate in considerazione del valore di liquidazione.

Tuttavia, rispetto al valore di perizia, si è ritenuto opportuno operare una decurtazione del 30% del valore delle “rimanenze”, presupponendo una svalutazione annuale minima, delle referenze esistenti, di circa il 10% in ciascun esercizio tenuto conto dei tempi di esecuzione del concordato.

Anche in relazione ai crediti vantati verso l’Erario, valutati complessivamente dall’attestatore, dott. Maurizio Boffa, in € 2.528.926,38, si è resa opportuna una rettifica.

Tra i suddetti crediti nella perizia di stima era stato infatti ricompreso il credito per IVA maturato nell’anno d’imposta 1992 che, tuttavia, così come precisato a pag. 160 della stessa “Relazione resa dal professionista, ex art. 124 c. 3 L.F.”, risulta prescritto. In ordine al suindicato credito il dott. Boffa afferma infatti di aver appreso dall’Agenzia delle entrate che: “Dagli archivi informatici non risulta alcuna richiesta di rimborso Iva tuttora pendente. Risulta solo una richiesta di rimborso Iva relativa all’anno 1992 di lire 1.600.000.000, archiviato per prescrizione il 31/12/2007”.

Tanto premesso, dall’importo dei crediti vantati verso l’Erario, sono stati, prudenzialmente, detratti l’importo del credito per IVA anno 1992, di € 826.331,04 e l’importo degli interessi calcolati al tasso legale sino alla data del 31/10/2015, per € 656.430,10, poiché ritenuti prescritti al 31/12/2007, così come risulta da comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.



Gli IMMOBILI, i MACCHINARI e LE ATTREZZATURE da alienare sono stati tutti oggetto di valutazione dell'attività peritale esperita dall'attestatore ed in tal caso, sono stati confermati i valori indicati in perizia e trasmessi al sottoscritto.

Alla luce delle rettifiche che si è ritenuto opportuno operare rispetto ai valori resi dall'attestatore, il totale attivo da distribuire tra i creditori concordatari risulta pari ad € 26.874.615,12.

Il suddetto valore rappresenta l'intero attivo patrimoniale, l'impresa infatti ha messo a disposizione della massa creditoria tutto il proprio patrimonio che risulta ad oggi così composto:

Tabella C) Attivo Disponibile

Attività	IMPORTI IN EURO
Immobili	€ 7.640.308,00
Attrezzature - impianti - macchinari	€ 1.106.746,00
Partecipazioni in imprese controllate	€ 38.565,00
Titoli di Stato	€ 25.091,85
Rimanenze	€ 3.196.347,64
Crediti verso Clienti	€ 1.657.212,26
Titoli di credito commerciali	€ 43.830,93
Crediti in contenzioso	€ 174.621,69
Crediti verso Erario	€ 1.046.226,28
Crediti verso società controllate	€ 29.660,00
Crediti verso Altri	€ 168.577,86
Conti di deposito vincolati	€ 10.345.012,81
Depositi bancari	€ 591.019,45
Cassa	€ 344.766,35
Avviamento Foglianise (CANTINA)	€ 384.416,00
Contenzioso con Comune di Amorusi	€ 82.213,00
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>€ 26.874.615,12</b>

-----

In ordine ai CREDITORI IPOTECARI, il CAP ha trasmesso al sottoscritto due atti di transazione sottoscritti, rispettivamente, il 17/09/2013 ed 15/10/2013, con cui il Banco di Napoli Spa (BdN Spa) e la Società per la Gestione di attività (SGA Spa), accettavano espressamente una riduzione dei



crediti vantati, mediante corresponsione degli importi nella misura di seguito indicata (cfr allegati):

- in relazione al credito ipotecario vantato dal BdN Spa, per un importo complessivo di € 9.152.898,99, oltre interessi a far data dal 31/12/2005, un importo a totale definizione e stralcio del credito ipotecario vantato, di € 3.034.643,15 di cui, € 543.643,15 già corrisposti, come previsto, nei 30 giorni successivi all'atto di transazione in commento e, la restante parte, di € 2.500.000,00 da corrispondersi entro tre mesi dall'omologazione della proposta di concordato. Tanto premesso, veniva altresì stabilito che sarebbe stata riconosciuta un'ulteriore somma pari alla percentuale, sul residuo importo di € 7.966.800,00, che sarebbe stata riconosciuta ai chirografi nell'ambito del concordato;

- in relazione al credito vantato da SGA Spa, di importo pari ad € 2.884.273,56, oltre interessi a far data dal 31/12/2005, veniva stabilito a saldo e stralcio delle pretese creditorie della Società la corresponsione di un importo forfettario di € 2.000.000,00 in due tranches; la prima di € 1.800.000,00 da corrispondersi, ed effettivamente già corrisposta, nei cinque giorni successivi all'accordo transattivo, la seconda di € 200.000,00 entro 30 giorni dall'omologazione del concordato. Anche in detto caso veniva stabilito che la restante parte del credito sarebbe stata ammessa al chirografo nella misura percentuale prevista per la soddisfazione di crediti chirografari.

Le risorse a disposizione del CAP consentirebbero di soddisfare i differenti ceti creditori nella misura di seguito specificata:

a) pagamento integrale dei crediti pignorati, in prededuzione e con privilegio generale;



b) pagamento dei creditori ipotecari nella seguente misura:

€ 200.000,00 alla SGA Spa ed € 2.500.000,00 al BdN Spa, in virtù degli accordi transattivi formalizzati nel corso dell'anno 2013 (con pagamento del residuo in chirografo). Gli importi dovranno essere corrisposti rispettivamente entro 90 giorni (Banco di Napoli) e entro 30 giorni (SGA SPA) dalla pubblicazione del decreto di approvazione del concordato;

c) pagamento dei creditori chirografi nella percentuale residuale risultante per effetto delle valutazioni trasmesse e salvo variazioni rispetto al presumibile realizzo. (Tabella A).

-----  
Tabella D) Schema di ripartizione dell'attivo


Natura del Credito	importo effettivo	importo proposto	percentuale di pagamento
Ipotecari	2.700.000,00	2.700.000,00	100%
In prededuzione	17.519.166,47	17.519.166,47	100%
Pignorati	29.839,00	29.839,00	100%
Con privilegio generale	3.739.999,20	3.739.999,20	100%
Chirografari	38.421.139,36	2.885.610,45	7,50%
Totale	62.410.144,03	26.874.615,12	

-----

#### 5. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO E LIMITI DELLA LIQUIDAZIONE

Alla luce dei dati contabili e documentali trasmessi al sottoscritto per l'espletamento dell'incarico, si attesta dunque che una proposta di concordato ex art. 214 L. Fall., così come rappresentata nella presente relazione è, indubbiamente, conveniente per i creditori per i seguenti motivi:

- preliminarmente si sottolinea che nel caso in cui la proposta di concordato, così come ipotizzata non dovesse essere omologata, il tempo per le operazioni di liquidazione sarebbe di almeno quattro o cinque anni e



pertanto, si determinerebbe un sensibile incremento della massa dei crediti prededucibili dei costi di mantenimento degli organi della procedura, degli ulteriori costi di gestione e funzionamento connessi alla fase liquidatoria, quali il costo del personale e delle altre risorse che operano per il Consorzio (agenti CAP, agenti del vino etc.), quello dei fornitori, le utenze, il costo per la pubblicità dei bandi di vendita, il trattamento di fine rapporto o fine mandato, costi che si stimano prudentemente in almeno € 3.500.000,00 che, diversamente per quanto avviene nella procedura concordataria, sarebbero dunque a carico della procedura e da ricomprendere tra i costi prededucibili comportando di conseguenza l'inevitabile erosione della percentuale di soddisfazione prevista in favore dei creditori. L'ipotesi della liquidazione infatti apre le porte ad un periodo (di durata almeno quadriennale) durante il quale l'azienda avvia la dismissione del proprio patrimonio ma continuando a sostenere ingenti costi di gestione, i quali si riducono a man a mano che le attività vengono dismesse, ma che sono comunque molto rilevanti (vedi tabella).

	Anno 1 Liquidazione	Anno 2 Liquidazione	Anno 3 Liquidazione	Anno 4 Liquidazione
Personale	€ 1.200.000,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00
Agenti CAP	€ 450.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
Utenze	€ 100.000,00	70.000,00	40.000,00	20.000,00
Assicurazioni	€ 50.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
Organi della procedura	€ 70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese per pubblicità avvisi di vendita	€ 100.000,00	80.000,00	0,00	0,00
totale ATTIVITA'	€ 1.970.000,00	945.000,00	380.000,00	205.000,00

totale generale € (ANNO 1+ANNO 2+ANNO 3+ANNO 4) € 3.500.000,00

Non solo, anche a livello finanziario la proposta di concordato

consente una gestione più efficiente delle risorse economiche. Si pensi infatti



ad alcune poste contabili quali TRF e FIRR o ancora quelle relative ai FORNITORI, tutti questi valori nel caso di concordato e quindi di prosecuzione dell'attività d'impresa generano il loro effettivo esborso spalmandosi durante l'intera vita dell'impresa, mentre, nel caso di liquidazione, dette poste generano immediatamente in un'unica soluzione la fuoriuscita di ingenti risorse dall'attivo dell'azienda.

- In ipotesi di liquidazione, visti i tempi di esecuzione più ampi, dovrebbe altresì prevedersi un decremento del valore del magazzino di almeno il 20%, attesa la forte deperibilità della maggior parte delle giacenze. La maggior parte delle 34.000 referenze periziate dall' attestatore, è costituita, infatti, da merci altamente deteriorabili. In particolare, il valore delle merci del settore MUA si azzererebbe del tutto (!). Per le altre referenze, in ogni caso, si ritiene ragionevole presupporre una svalutazione minima del 10% annuo (del 50% per il vino imbottigliato). Il valore non sarebbe quello di mercato perché le merci verrebbero stoccate;
- Una ulteriore decurtazione dell'importo dei crediti per accelerarne la riscossione al fine di evitare l'instaurazione di procedure esecutive che dilaterrebbero notevolmente i tempi di recupero;
- I crediti ipotecari subirebbero una rilevantissima decurtazione rispetto all'importo originario in virtù degli accordi transattivi del 17/09/2013 e del 15/10/2013, rispettivamente con Banco di Napoli Spa e con SGA Spa, condizionati risolutivamente alla omologazione del concordato, soprattutto in virtù dei brevi tempi di realizzo (30 e 90 giorni dall'omologa) che la procedura concordataria consentirebbe in luogo della liquidazione ordinaria. La proposta, evidentemente, verrebbe meno in caso di non ammissione alla




procedura concordataria con ciò riconducendo il valore dei suddetti crediti all'originario importo ammesso al passivo con la conseguenza che gli stessi creditori potranno soddisfarsi direttamente dalle somme rinvenienti dalla vendita dei beni ipotecati. Orbene il valore dei suddetti crediti è quindi attestabile in circa € 3.556.356,00 ovvero pari alla somma del valore dei due immobili sottoposti ad ipoteca (dei quali uno, il tabacchificio di Dugenta, è già stato venduto nel 2005) al netto delle somme già corrisposte ai creditori nelle transazioni. Più precisamente:

il tabacchificio di Dugenta è stato venduto nel 2005 con un ricavo netto di circa € 3.500.000,00, l'altro, l'enopolio di Foglianise, ha un valore (così come attestato dalla perizia dell'attestatore) pari a circa € 2.400.000,00. I suddetti valori sono quindi stati decurtati delle somme pari ad € 2.343.643,15 già corrisposte agli ipotecari per effetto delle transazioni.

- Nel caso del concordato, l'assunzione di un impegno temporale che vincoli i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano, diventa il concreto elemento di garanzia per i creditori per il fatto stesso di essere rassicurante per coloro che sono chiamati a dare attuazione alla proposta di concordato.

- In relazione alla prosecuzione dei rapporti commerciali, appare evidente che i creditori sono anch'essi interessati alla prosecuzione dell'attività aziendale ed al suo ritorno in bonis, coltivando, quindi, potenziali ragioni di attività future che, soprattutto nel caso dei creditori chirografari, possono compensare non solo il ritardo con il quale oggi vengono soddisfatti, ma anche il parziale soddisfacimento oggi realizzabile.

Entrando nel merito di una possibile quantificazione del minore importo realizzabile a seguito dell'alternativa liquidazione aziendale, è possibile



ipotizzare che l'attivo a disposizione dei creditori, così come innanzi proposto, dovrebbe essere rivisto in virtù dei differenti valori che assumerebbero le varie poste in considerazione della liquidazione.

Alla luce delle considerazioni esposte si ipotizza l'attivo così come andrebbe proposto in ipotesi di liquidazione sottolineando che, pur consentendo il pagamento integrale dei crediti ipotecari, in prededuzione, pignorati, la procedura non consentirebbe l'integrale pagamento dei crediti con privilegio generale, e non assicurerebbe alcun soddisfo al ceto chirografario.

Tabella E) Attivo: confronto valore Concordato, Liquidazione

Attività	Concordato	Liquidazione
Immobili	€ 7.640.308,00	7.640.308,00
Attrezzature - impianti - macchinari	€ 1.106.746,00	1.106.746,00
Partecipazioni in imprese controllate	€ 38.565,00	38.565,00
Titoli di Stato	€ 25.091,85	25.091,85
Rimanenze	€ 3.196.347,64	2.557.078,11
Crediti verso Clienti	€ 1.657.212,26	1.325.769,80
Titoli di credito commerciali	€ 43.830,93	43.830,93
Crediti in contenzioso	€ 174.621,69	174.621,69
Crediti verso Erario	€ 1.046.226,28	1.046.226,28
Crediti verso società controllate	€ 29.660,00	29.660,00
Crediti verso Altri	€ 168.577,86	134.862,29
Conti di deposito vincolati	€ 10.345.012,81	10.345.012,81
Depositi bancari	€ 591.019,45	591.019,45
Cassa	€ 344.766,35	344.766,35
Avviamento Foglianise (CANTINA)	€ 384.416,00	384.416,00
Contenzioso con Comune di Amorosi	€ 82.213,00	82.213,00
totale Attività	€ 26.874.615,12	25.870.187,56

Detto attivo può essere destinato a favore dei creditori così come evidenziato in tabella G, dove viene altresì riportato un confronto tra lo schema di ripartizione dell'attivo in ipotesi di liquidazione ed in ipotesi di concordato:

Tabella F) Passivo : confronto valore Concordato, Liquidazione

Passività	Concordato	Liquidazione
Crediti ipotecari	€ 2.700.000,00	3.556.356,85
Crediti in prededuzione	€ 17.519.166,47	21.000.000,00
Crediti pignorati	€ 29.839,00	29.839,00
Crediti in privilegio generale	€ 3.739.999,20	3.739.999,20
Crediti chirografari	€ 38.421.139,36	38.421.139,36
Totale Passività	€ 62.410.144,03	66.747.334,41



Tabella G - Confronto ripartizione Attivo:Concordato, Liquidazione

Natura del Credito	Concordato	perc.	Liquidazione	perc.
Ipotecari	2.700.000,00	100%	3.556.356,85	100%
Prededucibili	17.519.166,47	100%	21.000.000,00	100%
Pignorati	29.839,00	100%	29.839,00	100%
Con privilegio generale	3.739.999,20	100%	1.283.991,71	34,00%
Chirografari	2.885.610,45	7,50%		0,00%
totale	26.874.615,12		25.870.187,56	

Pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione sugli interessi del ceto creditore e degli altri attori coinvolti nella crisi di impresa, appare senza dubbio evidente che la procedura di concordato proposta, concretizza per i creditori, soprattutto per il ceto privilegiato e chirografario, un significativo maggior interesse rispetto alla ordinaria liquidazione aziendale del Consorzio.

L'esecuzione del concordato come sopra prospettato avverrà entro 36 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di approvazione da parte del Tribunale.

È oltretutto opportuno ricordare che il principio di conservazione dell'Impresa ha trovato ampia affermazione in tutte le procedure concorsuali, anche nel concordato.

Sulla base delle considerazioni finora esposte è evidente la convenienza della proposta così come formulata.

Benevento, 09/03/2016

Il Commissario ad Acta

Dott. Fabio Corda

Il commissario liquidatore  
dott.ssa Valentina Rettino

TX16ABQ8459 (A pagamento).

